

## **Centro Studi Herakles, Statuto**

### **Statuto**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Soci

Art. 3 – Criteri di ammissione

Art. 4 – Recesso e esclusione

Art. 5 – Organi

Art. 6 – Assemblea

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Art. 8 – Presidente

Art. 9 – Commissioni

Art. 10 – Patrimonio e bilancio

Art. 11 – Scioglimento

Art. 12 – Funzionamento

Art. 13 – Regolamento

Art. 14 – Norme di riferimento

#### **Art. 1 (Finalità)**

Il Centro Studi Archeologici Herakles, con sede a Torino, Via Induno 20/b, è costituito come Associazione senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 12, 14 e segg. del Codice Civile, ha per fine promuovere e coordinare le ricerche e gli studi archeologici.

Per conseguire tali fini, il Centro Studi:

- organizza e patrocina congressi, colloqui e altre riunioni scientifiche volti a valorizzare e sviluppare le conoscenze;
- promuove iniziative scientifiche nazionali ed internazionali, ed in particolare a quelle le cui tematiche sono riconducibili alla ricerca archeologica;
- promuove attività di collaborazione con i Ministeri, gli Enti pubblici, le Università, le Soprintendenze, i Musei e gli altri Enti/associazioni impegnati nella salvaguardia, tutela e valorizzazione dei beni archeologici ed ambientali;
- provvede alla pubblicazione di atti, monografie e periodici, concernenti l'oggetto della propria attività;
- favorisce i rapporti dei Soci con altri enti scientifici e con autorità e amministrazioni statali e locali, in relazione alle attività di studio e di ricerca intraprese dai Soci stessi,
- promuove attività nel campo delle ricognizioni, degli scavi e dello studio dei reperti ed in qualsiasi altro settore di attività scientifica volta a contribuire al progresso degli studi di archeologia.

#### **Art. 2 (Soci)**

I soci si distinguono in fondatori, onorari, ordinari collaboratori.

- Sono **Soci onorari** le persone fisiche che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo e al prestigio del Centro Studi, ovvero abbiano fornito benefici significativi mediante contributi economici o con atti o fatti di particolare rilevanza.

Il riconoscimento del titolo di socio onorario viene approvato dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

- Sono **Soci ordinari** le persone fisiche che ne facciano richiesta.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo,

I soci hanno il dovere di partecipare alla vita associativa, di rispettare le norme del presente Statuto e di collaborare attivamente all'organizzazione delle attività del Centro Studi e aderisce ai fini che si propone.

Ogni socio in regola con le quote associative ha diritto a un voto (art. 2535 c. 2 c.c.) La morosità nel versamento entro il 30 giugno comporta la decadenza da socio.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

– Sono **Soci collaboratori** del Centro Studi, gli studiosi che si trovano ancora nel periodo della loro formazione professionale post-laurea, e coloro che svolgono, anche in modo non continuativo, ma con risultati scientificamente rilevanti, attività di ricerca nel campo delle scienze archeologiche, o che, in altri settori di ricerca, comunque contribuiscano al progresso di tali discipline. L'ammissione dei Soci collaboratori avviene con le medesime procedure previste per i Soci ordinari.

– Sono **Soci sostenitori** del Centro Studi, enti e persone che contribuiscono con aiuti finanziari e morali al raggiungimento delle finalità del Centro Studi; la loro qualifica é deliberata dal Consiglio Direttivo.

I **Soci ordinari, collaboratori e sostenitori** sono tenuti a versare la quota annua stabilita dall'Assemblea generale; per i loro familiari e per i giovani di età inferiore agli anni diciotto sono previste quote ridotte. La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.

I **Soci onorari** non sono tenuti a versare la quota annua stabilita dall'Assemblea generale.

I Soci onorari, ordinari, collaboratori e sostenitori che si rendono indegni, per gravi motivi, di appartenere al Centro Studi potranno essere dichiarati decaduti con deliberazione motivata del Consiglio direttivo, contro la quale è data facoltà al socio di appellarsi all'Assemblea generale.

#### Art. 3 (Criteri di ammissione)

L'ammissione a Socio ordinario è subordinata al pagamento della quota associativa. `

La richiesta di ammissione al Centro Studi da parte di nuovi Soci onorari, Soci sostenitori e Soci collaboratori viene vagliata dal Consiglio Direttivo; l'ammissione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo medesimo. La richiesta di adesione al Centro Studi da parte di istituzioni viene presentata dal legale rappresentante.

#### Art. 4 (Recesso e esclusione)

I Soci ordinari, Soci onorari, Soci sostenitori e Soci collaboratori possono recedere liberamente dall'incarico. Nel caso delle istituzioni di cui al punto 1 del presente articolo, il recesso deve essere deliberato dall'organo competente e comunicato dal legale rappresentante al Presidente del Centro Studi. L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei Soci per i quali siano venute meno le condizioni che costituiscono il presupposto della loro presenza nel Centro Studi.

#### Art. 5 (Organi)

Sono organi del Centro Studi:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Comitato Scientifico;

il Presidente.

il Vice Presidente

#### Art. 6 (Assemblea)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni vincolano i soci, anche se assenti o dissenzienti. Non è prevista delega di voto.

L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori, ordinari e onorari. I Soci onorari, se presenti, hanno gli stessi diritti dei Soci ordinari; se assenti vengono considerati giustificati ed il loro numero non viene considerato ai fini del calcolo del quorum necessario per le delibere.

L'Assemblea:

- approva, a voto segreto, l'ammissione o la cessazione dei Soci,
- elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- traccia le direttive per l'attività del Centro Studi
- approva i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio e visti dai Sindaci Revisori dei conti;
- delibera in merito ai problemi istituzionali ed organizzativi, sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se siano presenti almeno 2/3 dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti. Per deliberare le modifiche dello Statuto o lo scioglimento del Centro Studi sono richieste la presenza di almeno 2/3 dei Soci ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.

La convocazione avviene a mezzo lettera ordinaria contenente data, luogo e ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio e del rendiconto economico dell'anno precedente.

#### Art. 7 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato:

- dal Presidente;
- da un numero di Consiglieri compreso fra cinque e dieci.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea nel proprio seno, mediante votazioni segrete. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, mediante votazioni palesi. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti; qualora essa non sia raggiunta, al quarto scrutinio si procederà mediante ballottaggio tra i due candidati che avranno avuto più voti.

Per l'elezione dei Consiglieri ogni socio esprimerà non più di tre preferenze; risulteranno eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti. I componenti eletti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo ritiene necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell'Assemblea, predisporre il bilancio ed esercita le altre funzioni di sua competenza previste dallo Statuto.

#### Art. 8 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Centro Studi, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti d'urgenza che dovranno essere sottoposti a convalida da parte del Consiglio Direttivo o dall'Assemblea secondo le rispettive competenze. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

#### Art. 9 (Comitato scientifico)

Il Consiglio Direttivo nomina i membri di un Comitato scientifico che svolge una importante funzione consultiva sulle attività scientifiche promosse del Centro Studi. Possono essere membri della Commissione Scientifica: gli studiosi che svolgano attività di ricerca o di insegnamento universitario nel campo dell'archeologia e delle scienze collegate; direttori di istituzioni museali italiane o straniere; i Soprintendenti o i Direttori degli Uffici di archeologia italiani o stranieri; gli Istituti e gli uffici periferici dello Stato, delle Università, degli enti pubblici o privati che hanno tra i loro compiti lo studio dell'archeologia e delle scienze collegate; gli istituti e gli uffici preposti alla tutela, alla documentazione e alla valorizzazione dei beni culturali italiani e stranieri, membri, direttori o responsabili di missioni di ricerca, private o pubbliche, italiane o straniere.

Il Comitato scientifico viene consultato dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per esprimere un parere sulle attività promosse dall'Istituzione; tale parere ha un valore non vincolante. Il Comitato scientifico ha facoltà di sottoporre eventuali progetti al Comitato direttivo.

Possono essere costituite delle speciali commissioni incaricate di fornire le direttrici a specifici progetti. A ciascuna commissione possono liberamente aderire Soci ordinari e collaboratori. I lavori di ogni commissione saranno coordinati da un responsabile designato dall'Organo Direttivo, il quale designato provvederà alle convocazioni degli aderenti.

#### Art. 10

##### (Patrimonio e bilancio)

Il patrimonio del Centro Studi è costituito dalle liberalità a tale scopo destinate. Le entrate annuali del Centro Studi sono costituite:

- dalle quote associative
- dalle rendite del patrimonio;
- da eventuali contributi volontari dei Soci;
- dai contributi ordinari o straordinari di enti pubblici e privati e dalle liberalità non destinate al patrimonio;
- dal prodotto dell'eventuale vendita di proprie pubblicazioni o di altre attività del Centro Studi.
- dagli avanzi netti di gestione

Gli apporti (quote versamenti, elargizioni, contribuzioni, donazioni ecc.) comunque fatti al fondo di dotazione sono in ogni caso a fondo perduto.

Detti apporti non sono quindi rivalutabili, né ripartibili in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di estinzione, recesso o esclusione del socio. Inoltre gli apporti, anche successivi, non creano altri diritti di partecipazione, possedendo ogni socio comunque una sola quota. Detta quota è del tutto personale, non trasmissibile a terzi se non per successione in caso di morte del socio e comunque non rivalutabile.

L'anno amministrativo e sociale coincide con l'anno solare.

I bilanci vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti a due Revisori dei conti designati dall'Assemblea.

#### Art. 11 (Scioglimento)

In caso di scioglimento, il patrimonio, le attrezzature ed i beni del Centro Studi saranno devoluti ad una istituzione scientifica stabilita dai soci con votazione per maggioranza.

#### Art. 12 (Funzionamento)

Per il proprio funzionamento e la propria attività il Centro Studi può convenzionarsi con enti pubblici e privati. Tali convenzioni dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza semplice.

Art. 13 (Regolamento)

E' data facoltà all'Assemblea di approvare a maggioranza semplice un regolamento per il funzionamento del Centro Studi.

Art. 14 (Norme di riferimento)

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in vigore.